Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

19º anno n. L 12 21 gennaio 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 94/76 della Commissione, del 20 gennaio 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 95/76 della Commissione, del 20 gennaio 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
	Regolamento (CEE) n. 96/76 della Commissione, del 20 gennaio 1976, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino	5
	Regolamento (CEE) n. 97/76 della Commissione, del 20 gennaio 1976, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	7
	Regolamento (CEE) n. 98/76 della Commissione, del 20 gennaio 1976, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	8
	Regolamento (CEE) n. 99/76 della Commissione, del 20 gennaio 1976, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	9
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Commissione	
	76/67/CEE:	
	★ Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1975, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare delle misure di protezione negli scambi intracomunitari di vini, della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia	13
	76/68/CEE:	
	★ Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1975, che modifica la decisione del 7 luglio 1975 relativa ad una gara permanente per l'esportazione di 22 300 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese	15
L	(segi	ue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)	76/69/CECA:	
	★ Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1975, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (settantaquattresima deroga)	.6
	76/70/CEE:	
	Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1975, che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3188/75	.8
	76/71/CEE:	
	Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1975, che fissa l'importo massimo per la fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3189/75	.9
	76/72/CEE:	
	Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1975, che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3190/75	20
	76/73/CEE:	
	Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1975, relativa alla vendita ad un'istituzione senza scopi di lucro di latte scremato in polvere di ammasso pubblico da fornire a taluni paesi in via di sviluppo	!1
	Rettifiche	
	Rettifica al regolamento (CEE) n. 2874/75 della Commissione, del 4 novembre 1975, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali	

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 94/76 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1976

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 38/76 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 38/76 ai prezzi offerti

e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 6 del 13. 1. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 gennaio 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega-	
	lato	31,47
10.01 B	Frumento duro	52,58 (1) (5)
10.02	Segala	51,62 (6)
10.03	Orzo	22,93
10.04	Avena	11,88
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	31 51 (2) (3)
10.07 A	Grano saraceno	$\begin{array}{c c} 31,51 & (^{2}) & (^{3}) \\ 2,53 & \end{array}$
10.07 B	Miglio	14,78 (4)
10.07 C	Sorgo	32,53 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di	
11 01 D	frumento segalato	55,50
11.01 B	Farine di segala	83,73
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	92,14
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento	
	(grano tenero)	59,10

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 95/76 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1976

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2832/75(3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1976.

Per la Commissione

Membro della Commissione

P. J. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 1.

⁽²) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3. (³) GU n. L 283 del 1°. 11. 1975, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 gennaio 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1º term. 2	2° term.	3º term.
0.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
0.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
0.02	Segala	0	0,81	0,81	5,65
0.03	Orzo	0	0	0	0
0.04	Avena	0	0	0	2,42
0.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato		,		į
	alla semina	0	0,40	0,40	0
0.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
0.07 B	Miglio	0	0	0	0
0.07 C	Sorgo	0	0	0	0
0.07 D	Non nominati	0	0	0	0
1.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	l° term. 2	2º term.	3° term. 4	4º term.
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 96/76 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1976

che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74 (4);

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1976.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5, 5, 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1°. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	UC per grado/hl	Tipo	UC per grado/hl
RI		A I	
Réziers	nessuna quotazione	Bordeaux Nantes	1,610 1,624
Montpellier	1,791	Bari	1,231
Narbonne	1,818	Cagliari	nessuna
Nîmes	1,759	Cagnaii	quotazione
Perpignan	1,820	Chieti	1,237
Asti	1,616	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,377
Firenze	1,470	Trapani (Alcamo)	nessuna
Lecce	1,400		quotazione
Pescara	1,249	Treviso	nessuna quotazione
Reggio Emilia	1,634		quotazione
Treviso	nessuna quotazione		
Verona (per i vini locali)	1,453		
			UC/hl
R II			
Bari	1,546	A II	
Barletta	1,546	Rheinpfalz (Oberhaardt)	23,19
Cagliari	nessuna	Rheinhessen (Hügelland)	26,55
Cagnati	quotazione	La regione viticola della Mosella	
Lecce	1,470	lussemburghese	nessuna
Taranto	nessuna quotazione		quotazione (
		A III	
R III	UC/hl	Mosel-Rheingau	33,53
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	20,00	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 97/76 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1976

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 80/76 (4);

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 20 gennaio 1976 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
7.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	5,62
	II. zucchero greggio	4,81 (1)
	B. non denaturati:	ļ
	I. zucchero bianco	5,62
	II. zucchero greggio	4,81 (1)

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 1°. 7. 1975, pag. 61. (4) GU n. L 10 del 17. 1. 1976, pag. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 98/76 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1976

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3391/75 (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 34/76 (⁴);

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3391/ 75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore come indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0562 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L. 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 31. 12. 1975, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 99/76 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1976

che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2757/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 che determina le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dei cereali (²), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1999/74 (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3388/75 (5),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 81/76 (6);

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 3388/75 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3388/75 modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 104. (3) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 334 del 31. 12. 1975, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 10 del 17. 1. 1976, pag. 34.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DΚ	IRL	UK
10.04	4,94	8·39	1:0:0:0
10.07 B		8·50	14:00

ANNEXE C - BILAG C - ANHANG C - ALLEGATO C - BIJLAGE C - ANNEX C

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./1~000~kg)Nº du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs UK DK IRL N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No 11.01 D (1) 6,92 1.1.75 **14.**00 11.01 H (1) 8.67 14.28 11.02 A IV (1) 6,92 11.75 14.00 11.02 A VIII (1) 14.28 8.67 10.20 11.02 B I a) 2 aa) 5,04 8.56 11.02 B I a) 2 bb) (¹) 14.00 6,92 11.75 19.60 11.02 B I a) 4 (1) 11.90 11.02 B I b) 2 (¹) 6,92 11.75 14.00 11.02 B I b) 4 (1) 11.90 19.60 11.02 C IV (1) 6,92 11.75 14.00 11.02 C VII (1) 11.90 **19.6**0 11.02 D IV (1) 5,04 8.56 10.20 11.02 D VII (1) 8.67 14.28 11.02 E I a) 2 (¹) 5,04 8.56 10.20 11.02 E I a) 4 (¹) 8.67 14.28 11.02 E I b) 2 (1) 6,92 11.7514.00 11.02 E I b) 4 (¹) 11.90 **19.6**0. 11.02 F IV (1) 5,04 8.56 10.20 11.02 F VIII (1) 14.28 8.67

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des nos 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A d'autre part, sont considérés comme relevant des nos 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

[—] une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,

[—] une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farine, relèvent en tout cas du n° 11.02.

⁽¹) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

⁻ einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,

⁻⁻ einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe), der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Haser 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

- (1) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:
 - un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena e al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

- (1) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd:
 - -- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
 - een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen), berekend op de droge stof, van ten hoogste: 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

- (1) For the purpose of distinguishing between products falling within heading Nos 11.01 and 11.02 and those falling within subheading 23.02 A, products falling within heading Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications:
 - a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
 - an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

- (1) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har :
 - --- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
 - et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1975

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare delle misure di protezione negli scambi intracomunitari di vini, della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(76/67/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato che la Repubblica italiana ha introdotto presso la Commissione, in data del 18 dicembre 1975, al fine di essere autorizzata ad applicare delle misure di protezione negli scambi intracomunitari di vini, della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia e messi in libera pratica in un altro Stato membro,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), ha instaurato la liberazione, nei confronti dei paesi terzi, delle importazioni di detti prodotti nonché la libera circolazione all'interno della Comunità;

considerando tuttavia che in conformità dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, in particolare del protocollo n. 14, gli Stati membri applicano alle importazioni di vini provenienti dalla Grecia dei dazi doganali differenti; che le importazioni nei paesi del Benelux vengono effettuate in esenzione da dazi doganali e senza restrizioni quantitative, mentre negli altri Stati membri esse sono in

generale soggette a dazi doganali e, all'occorrenza, a contingenti tariffari a dazi ridotti o nulli, che variano da uno Stato membro all'altro;

considerando che tali disparità tariffarie provocano delle deviazioni di traffico il cui proseguimento probabile potrebbe ostacolare l'esecuzione delle misure tariffarie applicate dagli Stati membri nei confronti della Grecia;

considerando che non è possibile nella situazione attuale applicare i metodi di cooperazione tra gli Stati membri atti ad evitare l'applicazione di misure di protezione;

considerando che, in tali condizioni, la Repubblica italiana deve essere autorizzata a prendere, a titolo temporaneo le misure di protezione necessarie;

considerando che queste misure possono consistere nella percezione di una tassa addizionale all'importazione, tale da compensare le disparità tariffarie esistenti, tenuto conto dei contingenti tariffari aperti a favore della Grecia;

considerando che la validità della presente decisione deve essere limitata all'entrata in vigore di un regime tariffario comune per i prodotti in questione nei confronti della Grecia, al più tardi al 31 dicembre 1976,

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a riscuotere all'importazione dei vini della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia e messi in libera pratica in un altro Stato membro, una tassa compensativa equivalente, al massimo, alla differenza tra il dazio doganale applicato all'importazione del vino in questione in provenienza diretta dalla Grecia e il dazio doganale riscosso per lo stesso vino al momento in cui è messo in libera pratica nella Comunità.

Articolo 2

Per i vini che fanno oggetto, nello Stato membro interessato, dei contingenti tariffari aperti in applicazione del protocollo n. 14 allegato all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia e fino all'esaurimento del relativo contingente tariffario con le importazioni effettuate in provenienza diretta dalla Grecia o attraverso un altro Stato membro, la tassa prevista dall'articolo 1 è calcolata sulla base del diritto di dogana applicabile nello Stato membro interessato nel quadro del contingente tariffario in questione.

Articolo 3

La Repubblica italiana informa senza indugio la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 4

La validità della presente decisione è limitata all'entrata in vigore di un regime tariffario comune relativo alle importazioni di vini provenienti dalla Grecia e al più tardi al 31 dicembre 1976.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1975.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

del 23 dicembre 1975

che modifica la decisione del 7 luglio 1975 relativa ad una gara permanente per l'esportazione di 22 300 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(76/68/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 129/73 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafi 1 e 7,

considerando che con decisione del 7 luglio 1975 (5), la Commissione ha deciso l'indizione di una gara permanente per l'esportazione di 22 300 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese; che la data ultima per il deposito delle offerte è stata fissata al 31 dicembre 1975;

considerando che il Regno della Danimarca ha chiesto di prorogare la gara;

considerando che i presupposti che hanno condotto all'adozione della decisione del 7 luglio 1975 perman-

gono inalterati; che è quindi opportuno prorogare sino al 28 maggio 1976 il termine previsto per la presentazione delle offerte;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione della Commissione del 7 luglio 1975, la data del « 31 dicembre 1975 » viene sostituita con quella del « 28 maggio 1976 ».

Articolo 2

Il Regno della Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 212 del 9. 8. 1975, pag. 11.

del 23 dicembre 1975

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(Settantaquattresima deroga)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(76/69/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (¹), in particolare l'articolo 3,

vista la domanda presentata il 27 novembre 1975 dalla Repubblica federale di Germania per ottenere l'autorizzazione di beneficiare di un contingente di 200 tonnellate di lamiere magnetiche della sottovoce tariffaria ex 73.15 B VII a) 1, provenienti da paesi terzi, quale complemento alla facoltà di importare, a dazio nullo, 1 300 tonnellate dello stesso prodotto, accordata con decisione della Commissione del 17 luglio 1975 (²),

visto l'accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su questa richiesta, dato in data 15 dicembre 1975,

considerando che la Repubblica federale di Germania tiene conto dell'aumento del fabbisogno del prodotto considerato, da parte dei fabbricanti tedeschi di trasformatori; che il contingente di 1 300 tonnellate già concesso con decisione della Commissione del 17 luglio 1975 è attualmente esaurito; che la produzione di questo prodotto nella Comunità è ancora allo stadio sperimentale e che l'approvvigionamento complementare può quindi essere effettuato soltanto con importazioni provenienti da paesi terzi;

considerando che questo contingente tariffario non è tale da pregiudicare gli scopi della raccomandazione n. 1-64 relativa al rafforzamento della protezione all'en-

trata nella Comunità; che inoltre dette misure doganali favoriscono il mantenimento delle correnti attuali di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi;

considerando che si tratta pertanto di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire che i contingenti tariffari accordati siano utilizzati unicamente al fine di sopperire al fabbisogno proprio delle industrie del paese importatore e sia impedita la riesportazione in altri Stati membri della Comunità del prodotto siderurgico importato, allo stato in cui si trovava al momento dell'importazione;

considerando che occorre quindi autorizzare la Repubblica federale di Germania ad aprire un contingente, fino a concorrenza del tonnellaggio richiesto, in sospensione di dazi;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati sul contingente tariffario di cui alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a derogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964, nella misura necessaria per applicare ai seguenti prodotti siderurgici, importati dai paesi terzi, la sospensione dei dazi o la fissazione di contingenti tariffari nei limiti della quantità indicata a fronte del detto prodotto:

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 212 del 9, 8, 1975, pag. 29.

N. della tariffa doganale comune	Designazione del prodotto	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 73.15 B VII a) 1	Lamiere dette • magnetiche • di acciai legati a grani orientati e alta permeabilità, aventi una perdita in watt non superiore a 1,23 watt per kg per uno spessore di 0,30 mm o a 1,26 watt per kg per uno spessore di 0,35 mm, misurata a 17 000 gauss e 50 Hz	200	0

Articolo 2

- 1. La Repubblica federale di Germania è tenuta ad osservare, di concerto con la Commissione, una ripartizione non discriminatoria del contingente tariffario tra i paesi terzi.
- 2. Essa è tenuta a prendere tutte le disposizioni necessarie per escludere la possibilità di riesportazione in altri Stati membri del prodotto siderurgico importato nel quadro del contingente tariffario, nello stato in cui si trovava all'atto dell'importazione.

Articolo 3

La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1975.

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1975.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Membro della Commissione

del 23 dicembre 1975

che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3188/75

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(76/70/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3188/75 della Commissione, del 5 dicembre 1975 (³), l'organismo d'intervento belga ha indetto una gara per la fornitura di una partita di 2 000 tonnellate di latte scremato in polvere destinate al Bangladesh, a titolo di aiuto alimentare, al Programma alimentare mondiale;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1221/75 della Commissione, del 6 maggio 1975, relativo alle condizioni delle gare per le spese di fornitura di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare, al Programma alimentare mondiale (4), prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare l'importo massimo al livello sotto indicato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3188/75 è fissato a 11 793 unità di conto.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1975.

Per la Commissione P. J. LARDINOIS

⁽¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L. 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 316 del 6, 12, 1975, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 14. 5. 1975, pag. 17.

del 23 dicembre 1975

che fissa l'importo massimo per la fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3189/75

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(76/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3189/75 della Commissione, del 5 dicembre 1975 (³), l'organismo d'intervento belga ha indetto una gara per la fabbricazione e la fornitura di una partita di 175 tonnellate di butteroil destinate alla Repubblica dell'Honduras, a titolo di aiuto alimentare, al Programma alimentare mondiale;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2247/75 della Commissione, del 29 agosto 1975, relativo alle condizioni delle gare per le spese di fabbricazione e di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale (4), prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare l'importo massimo al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3189/75 è fissato a 469 785 unità di conto.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 7. (4) GU n. L 229 del 30. 8. 1975, pag. 60.

del 23 dicembre 1975

che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 3190/75

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/72/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3190/75 della Commissione, del 5 dicembre 1975 (³), l'organismo d'intervento lussemburghese ha indetto una gara per la fornitura di una partita di 450 tonnellate di latte scremato in polvere destinate al Perù;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2557/74 della Commissione, del 4 ottobre 1974, relativo alla gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi terzi (4), prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare l'importo massimo al livello sotto indicato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3190/75 è fissato a 4 149 unità di conto.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L. 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 316 del 6, 12, 1975, pag. 9, (4) GU n. L 274 del 9, 10, 1974, pag. 7.

del 23 dicembre 1975

relativa alla vendita ad un'istituzione senza scopi di lucro di latte scremato in polvere di ammasso pubblico da fornire a taluni paesi in via di sviluppo

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/73/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 155/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1960/75 (4), prevede la vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico da fornire a paesi in via di sviluppo; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 602/75 della Commissione, del 7 marzo 1975, recante modalità di applicazione per la vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico destinato a forniture a paesi in via di sviluppo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3193/75 (6), le istituzioni e gli enti senza scopi di lucro che intendono acquistare latte scremato in polvere per tali forniture devono essere riconosciuti in base a documenti giustificativi dai quali risulti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b), del summenzionato regolamento;

considerando che l'istituzione senza scopi di lucro « Terre des Hommes — Luxembourg » ha chiesto all'organismo d'intervento lussemburghese la fornitura di 11 tonnellate di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi in via di sviluppo, allegando i documenti giustificativi suindicati; che è opportuno dar seguito favorevole a tale domanda e autorizzare l'organismo d'intervento interessato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 602/75, a mettere a disposizione della suddetta istituzione il quantitativo richiesto;

considerando che, in seguito alla domanda dello Stato membro interessato e dato l'esiguo quantitativo richiesto dall'istituzione in causa che ha già effettuato, alla soddisfazione delle autorità competenti, operazioni analoghe, è opportuno dispensare l'istituzione interessata, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 602/75, dall'obbligo di presentare, prima dell'acquisto, l'attestato comprovante gli impegni di cui all'articolo 7 di detto regolamento e costituire, prima della presa in consegna, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. L'organismo d'intervento lussemburghese è autorizzato a vendere 11 tonnellate di latte scremato in polvere, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 602/75 e alle condizioni di cui all'allegato.
- 2. In deroga all'articolo 6, lettera c), primo trattino, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 602/75, l'attestato di cui all'articolo 7 e la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, non sono richiesti.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 19 del 14. 1. 1975, pag. 3. (4) GU n. L 200 del 31. 7. 1975, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 63 dell'8. 3. 1975, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 15.

ALLEGATO

Organismo	Istituzione senza	Quantitativo	Paesi
d'intervento	scopo lucrativo	(in tonnellate)	destinatari
Lussemburghese	• Terre des Hommes — Luxembourg •	2,0 2,0 0,5 2,0 0,5 3,5 0,5	Costa d'Avorio Dahomey Mali Niger Ciad Togo Tunisia

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2874/75 della Commissione, del 4 novembre 1975, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 286 del 5 novembre 1975)

Pagina 12, allegato A, numero della tariffa doganale comune,

anziché: *11.01 B *, leggi: *10.01 B *.